



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 576 final

2014/0265 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio acclusa in allegato costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale¹, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'APE con l'intera regione dell'Africa occidentale è stato negoziato conformemente agli obiettivi fissati nell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (accordo di Cotonou), nonché alle direttive di negoziato sugli APE con gli Stati ACP, adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 6 febbraio 2014 a Bruxelles. L'Accordo è stato siglato il 30 giugno 2014 a Ouagadougou, Burkina Faso.

A decorrere dall'entrata in vigore, detto Accordo sostituirà i due APE interinali esistenti con la regione, ossia l'Accordo interinale con la Costa d'Avorio, siglato il 7 dicembre 2007, firmato il 26 novembre 2008 e approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, e l'Accordo interinale con il Ghana, siglato il 13 dicembre 2007.

Il Capo Verde beneficia attualmente, nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), mentre la Nigeria beneficia del regime generale del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Tali regimi saranno sostituiti dall'Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore. Gli altri paesi della regione sono attualmente oggetto dell'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in virtù della loro classificazione tra i paesi meno sviluppati (PMS).

L'entrata in vigore dell'Accordo garantirà un regime commerciale armonizzato tra l'Unione europea e la regione dell'Africa occidentale, sostenendo in tal modo l'integrazione regionale e l'applicazione della tariffa esterna comune dell'ECOWAS.

2. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'APE contiene disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le agevolazioni doganali e commerciali, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l'agricoltura e la pesca.

Le disposizioni relative alla cooperazione per l'attuazione della dimensione relativa allo sviluppo fissano inoltre i settori prioritari d'intervento ai fini dell'applicazione dell'APE, articolati nell'ambito di un programma APE per lo sviluppo (PAPED) le cui modalità di finanziamento sono descritte nell'Accordo. Le dichiarazioni del Consiglio del 10 marzo 2010 e del 17 marzo 2014 confermano l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore di un sostegno finanziario allo sviluppo dell'Africa occidentale.

L'Accordo dispone una serie di impegni in materia di integrazione regionale, in virtù dei quali gli Stati dell'Africa occidentale si impegnano ad applicarsi reciprocamente il trattamento preferenziale concesso all'Unione europea in forza del medesimo Accordo.

¹ Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone e Togo.

L'Accordo prevede altresì che siano proseguiti, a livello regionale, i negoziati relativi agli investimenti, ai servizi, alla proprietà intellettuale e all'innovazione, ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, alla protezione dei dati personali, alla concorrenza, alla protezione dei consumatori, allo sviluppo sostenibile e agli appalti pubblici.

Le disposizioni istituzionali prevedono l'istituzione di un Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea dell'APE, chiamato a sovrintendere all'applicazione dell'APE. Tale Consiglio sarà composto da membri del comitato ministeriale per il monitoraggio dell'APE per l'Africa occidentale e da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione. Sarà assistito da un comitato congiunto di attuazione dell'APE. Un comitato parlamentare Africa occidentale - Unione europea fungerà da forum per i membri del Parlamento europeo e dei parlamenti regionali dell'ECOWAS e dell'UEMOA. Il Consiglio congiunto dell'APE sarà inoltre assistito da un comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea per la promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile e del settore privato. L'APE prevede un monitoraggio approfondito del suo impatto nonché un esame ogni cinque anni.

3. PROCEDURE

In attesa dell'entrata in vigore dell'APE è previsto un meccanismo di applicazione provvisoria. Tale applicazione provvisoria è necessaria per permettere quanto prima ai paesi firmatari dell'Accordo diversi dai PMS di beneficiare del libero accesso al mercato europeo, e ai PMS di avvalersi delle regole di origine più favorevoli.

La Commissione ha ritenuto i risultati dei negoziati soddisfacenti e conformi alle direttive di negoziato del Consiglio, e invita quest'ultimo ad:

- autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea, dell'APE regionale con l'Africa occidentale;
- approvare l'applicazione provvisoria dell'APE in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 208, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati sono stati conclusi con successo e l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale (la Repubblica del Benin, il Burkina Faso, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica della Gambia, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica di Liberia, la Repubblica islamica di Mauritania, la Repubblica del Mali, la Repubblica del Niger, la Repubblica federale della Nigeria, la Repubblica del Senegal, la Repubblica di Sierra Leone e la Repubblica del Togo), la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel seguito "l'APE"), è stato siglato il 30 giugno 2014.
- (3) Gli accordi di partenariato economico con i paesi ACP sono necessari ai fini dell'attuazione della politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con i paesi ACP.
- (4) L'articolo 107, paragrafo 3, dell'APE prevede l'applicazione provvisoria dell'Accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) L'APE deve essere firmato a nome dell'Unione europea e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto Accordo di partenariato economico.

Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'Accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'Accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 107, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data d'applicazione provvisoria.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto nel bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di euro (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate ³ | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |
|-------------------|--|--|----------|
| Articolo 120 | <i>Incidenza sulle risorse proprie</i> | | 4.3 |

| Situazione a seguito dell'azione | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | [n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] | [n + 5] |
| Articolo 120 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |

4. MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, l'Accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare nel Protocollo relativo alle regole di origine (allegato A dell'Accordo) e nel Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (allegato E dell'Accordo). Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative misure di esecuzione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE, EURATOM) n. 1150/2000 del Consiglio].

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La presente stima si basa sul volume delle importazioni del 2012. In effetti, ad eccezione di un esiguo numero di prodotti importati da paesi che non figurano tra i paesi meno sviluppati e che non hanno firmato accordi interinali di partenariato economico, quasi tutte le importazioni dall'Africa occidentale entrano nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali.